

IL SINDACO

RICHIAMATA la nota del Dipartimento di Prevenzione dell' Asur Area Vasta 5, prot. n. 97930 del 23.12.2016 (contraddistinta al protocollo di questo Comune con n. 79991 di pari data) con cui si comunica che in data 22.12.2016, a seguito di sopralluogo di un Tecnico della Prevenzione del Dipartimento di Prevenzione dell' Asur Area Vasta 5, oltre all'accertamento dell'avvenuta bonifica ai sensi del D.M. 06/09/1994 e seguenti, dell'immobile sito in via ...omissis... n. ...omissis... di questo Comune a seguito di ordinanza sindacale n. 38 del 30.09.2016, *"...si è rilevata la presenza di una ulteriore copertura in cemento amianto, nell'immobile contiguo a quello oggetto dell'ordinanza sindacale n. 38 del 30/09/2016, per la quale, a causa del cattivo stato di conservazione (lastre rotte in più punti) si propone di emanare, a tutela della salute pubblica, di Ordinanza di bonifica, nei confronti di chi per Legge ha l'obbligo di adempiere"*;

RICHIAMATA la nota e-mail del Settore Polizia locale del 07/01/2017 da cui risulta che l'immobile di che trattasi, contraddistinto al catasto fabbricati al foglio 5 particella 706, sub. 13, sia di proprietà della signora ... ommissis..., nata a ...omissis... il ...omissis...;

RICHIAMATA la nota del Dirigente del Settore Sviluppo e Qualità del Territorio e dell'Economia Locale (ora Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive) prot. n. 1410 del 10/01/2017 con cui la sig.ra ... ommissis..., in qualità di proprietaria dell'immobile in argomento, è stata diffidata a provvedere nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla notificazione della stessa, alla bonifica della *copertura in cemento amianto* dell'immobile in argomento secondo la metodologia più idonea tra quelle indicate nel D.M. 06/09/1994;

RICHIAMATA la nota p.e.c. prot. n. 3843 del 20.01.2017 dell'Avv. ...omissis... che, in qualità di procuratore e difensore della sig.ra ...omissis..., significa che (testualmente):

"la Sig.ra ...omissis... ha acquistato dalla Società ...omissis... in liquidazione un compendio immobiliare, con atto ...omissis... del 26.06.1972, di cui fa parte l'attuale manufatto da demolire sito in Via ... ommissis... n. ...omissis... Dalla data del rogito ha cercato di entrare in possesso del detto magazzino, ma ne è stata impedita, prima da ...omissis... che ne accampava l'usucapione; deceduto questi, la di lui moglie ...omissis... ha insistito nella pretesa, per cui la ...omissis... ha sostenuto giudizio dal 1991 e tuttora ne ha in corso uno contro ...omissis... e il figlio, ...omissis..., iscritto nel R.G. N° 700835/2012 del Tribunale di Ascoli Piceno, per rientrare in possesso del bene.

Per quanto risulta allo scrivente, la Sig.ra ...omissis... è venuta a mancare a causa del terremoto dell'Agosto 2016 che l'ha colta nel suo paese natale di Amatrice, ma il figlio, ...omissis... può proseguire il giudizio e comunque detiene le chiavi del magazzino.

Le generalità e la residenza di entrambi, ...omissis... e ...omissis... sono rilevabili dall'atto di citazione allegato. Così stando le cose, la Signora ...omissis... non è in condizione di adempiere agli incumbenti previsti di cui al D.M. 6/09/1994, punto 4; né alle disposizioni del Decr. Lgs del 25.07.2006, N° 257 e successive modifiche e integrazioni. Stante la pendenza del giudizio contro i Sigg. ...omissis... e ... ommissis... (R.G. N° 700835/2012); pertanto, nell'interesse della medesima ...omissis... SI CHIEDE L'esonero della medesima dagli obblighi e dalle responsabilità di legge riguardanti i materiali contenenti amianto... revocando per conseguenza la diffida a Essa intimata. ..." A conferma di quanto sopra esposto si allegano n. 2 file, e cioè:

1. Copia atto di citazione contro ...omissis... e ...omissis...;
2. Copia ordinanza del G.I. del Tribunale di Ascoli Piceno del 15.01.2016;

RICHIAMATA la nota del Dirigente del Settore Sviluppo e Qualità del Territorio e dell'Economia Locale (ora Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive) prot. n. 9484 del 10.02.2017 con cui l'Avv. ...omissis..., in qualità di detentore dell'immobile in argomento, è stato diffidato a provvedere nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla notificazione della stessa, alla bonifica della *copertura in cemento amianto* dell'immobile in argomento secondo la metodologia più idonea tra quelle indicate nel D.M. 06/09/1994;

RICHIAMATA la nota p.e.c. prot. n. 10302 del 15/02/2017 dell'Avv. ...omissis... in cui significa che (testualmente):

"Con riguardo alla diffida n° 9484 notificatami in data 10.02.2017 a mezzo pec.....non è assolutamente vero.....il mio presunto coinvolgimento e la mia attuale posizione..... di "detentore dell'immobile in parola", cosa che, ad oggi – e ciò lo ribadisco con fermezza – non risponde a verità e d'altronde non potrebbe essere per i fatti spiegati qui di seguito. Infatti, nella causa pendente dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno ed iscritta al n.° 700835/2012 R.G. e soprattutto nell'altra per cui mia madre ha proposto appello presso la Corte di Appello di Ancona iscritta al n° 624/2013 R.G., è stata sempre e solo la

sig.ra ...omissis... (deceduta in Amatrice il ...omissis...) che si è dichiarata, a tutti gli effetti di legge, detentrici qualificata dell'immobile di via ...omissis... ..

In particolare, da una attenta lettura della comparsa del 2012, appare di tutta evidenza che io chiedo per la mia persona e per i motivi esposti, il pieno riconoscimento della carenza di legittimazione passiva, poiché l'unica e sola detentrici qualificata del suddetto immobile è ancora, al momento, solo e soltanto mia madre. Pertanto, in seguito al decesso della stessa e con l'apertura della successione, la mia posizione, ad oggi, è di pura e semplice "vacanza" rispetto all'intero patrimonio relitto, in quanto, come è facile comprendere a causa dei tragici eventi accaduti (terremoto in Amatrice del ...omissis...), non ho ancora assunto la posizione di erede sia per le difficoltà dovute al terremoto (in quanto non è possibile definire le proprietà in Amatrice), e sia perché, come si evince dal decreto di sospensione di redazione dell'inventario datato 01.12.2016 a firma del Giudice Dott.ssa ...omissis... (Decreto di sospensione n. cronologico 13884/2016 del 02.12.2016), mi è stato concesso un termine per la redazione dell'inventario dei beni fino al 31 maggio 2017

In tale frangente qualsiasi azione da me intrapresa e contraria alla prassi prevista dal nostro codice civile in materia di accettazione con beneficio d'inventario, come ad esempio la mia acquiescenza al tenore della diffida fattami da codesta Amministrazione, comporterebbe automaticamente per me l'assunzione della figura di erede "sic et simpliciter", cosa che al momento non posso e non voglio fare per la manifesta e difficile situazione in cui mi sono venuto a trovare a causa dei noti e tragici eventi eccezionali. Inoltre, per quanto attiene sempre la causa del 2012, il Giudice Istruttore, con ordinanza del 15/01/2016, ha fissato per l'incombente della precisazione delle conclusioni l'udienza del 03 marzo 2017 per cui, allo stato, nulla è stato deciso in merito....Da ciò si evince che non avendo ancora accettato l'eredità, nemmeno posso essere al momento indicato da chicchessia detentore del bene de quo sito in San Benedetto del Tronto alla via ... ommissis....

Per tutti i motivi sopra esposti, presento e sottoscrivo formali osservazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 241/90, invitando codesta Amministrazione a non intraprendere iniziative punitive e non motivate nei miei confronti e di voler attendere, come peraltro previsto dalla legge, il termine delle operazioni di espletamento dell'inventario dei beni della deceduta ...omissis... e conseguentemente, a fine procedimento, la mia decisione in merito all'eventuale assunzione o meno della qualifica di erede della stessa.

CONSIDERATO che fu ritenuto opportuno attendere (Stante la pendenza del giudizio in corso tra la signora ...omissis... contro i Sigg. ...omissis... e ...omissis... (R.G. N° 700835/2012), la cui udienza fissata per il 03.03.2017 non fu svolta in quanto l'avv. ...omissis... doveva decidere se accettare o rinunciare all'eredità e fu rinviata dal giudice al 18.05.2018) il termine delle operazioni di espletamento dell'inventario dei beni della deceduta Signora ...omissis... e conseguentemente, a fine procedimento, la decisione dell'avv. ...omissis... in merito all'eventuale assunzione o meno della qualifica di erede;

SENTITO nel frattempo per le vie brevi (telefonicamente) in data 20.03.2018 l'Avv. ...omissis..., il quale ha comunicato di aver accettato l'eredità di sua madre sig.ra ...omissis... e conseguentemente di aver preso in carico la causa civile pendente iscritta nel R.G. N° 700835/2012 del Tribunale di Ascoli Piceno;

SENTITO anche per le vie brevi (telefonicamente) in data 12.06.2018 l'Avv. ...omissis... (difensore della sig.ra ...omissis...) in merito agli sviluppi della causa civile pendente, prevista per il 18.05.2018, lo stesso informò questa Amministrazione sull'eventualità che il giudice istruttore potesse essere trasferito e che comunque la sentenza di cui trattasi fosse stata trattenuta a sentenza concedendo i tempi per la difesa di 60 giorni per le conclusioni, oltre a 20 giorni per la replica, a far data dal 18.05.2018 (orientativamente quindi fino al 08.08.2018);

VISTA la nota del Dipartimento di Prevenzione dell' Asur Area Vasta 5, prot. n. 63487 del 20.08.2018 (contraddistinta al protocollo di questo Comune con n. 52048 di pari data) ad oggetto "Segnalazione n° 15830 del 27.02.2018 relativa alla presenza di copertura di manufatto contenente presumibilmente amianto sita in Via ...omissis... nel comune di San Benedetto del Tronto", corredata della nota di pari oggetto del Dipartimento di Prevenzione dell' Asur Area Vasta 5 prot. n. 17076 del 02.03.2018 con cui, sulla base di un sopralluogo ispettivo effettuato da tecnici della Prevenzione AVL: "Si conferma un presunto parziale crollo della copertura di un manufatto sito in Via ...omissis... di S. Benedetto del Tronto, che considerata vetustà e contesto storico costruttivo, si presume contenga amianto...In attesa della successiva fase di smaltimento nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia, i soggetti obbligati dovranno immediatamente disporre la messa in sicurezza dei luoghi...";

SENTITO nuovamente in data 11.09.18 l'Avv. ...omissis... (difensore della sig.ra ...omissis...) che, oltre ad aver confermato il trasferimento del giudice istruttore e di non conoscere ancora il nome del sostituto, ha comunicato la nuova data in cui è stata fissata l'udienza per le conclusioni, prevista per il giorno 23.11.2018,

oltre alla possibilità di addivenire ad una transazione bonaria tra le parti che preveda la messa in vendita dell'immobile;

RITENUTO oramai inopportuno attendere ancora le determinazioni dell'udienza per le conclusioni prevista per il giorno 23.11.2018 in considerazione del tempo trascorso e della succitata nota del Dipartimento di Prevenzione dell' Asur Area Vasta 5, prot. n. 63487 del 20.08.2018;

RITENUTO opportuno procedere nel merito del procedimento di bonifica da materiali contenenti amianto di cui alla segnalazione del Dipartimento di Prevenzione dell' Asur Area Vasta 5, prot. n. 63487 del 20.08.2018 (contraddistinta al procolo di questo Comune con n. 52048 di pari data) ad oggetto "*Segnalazione n° 15830 del 27.02.2018 relativa alla presenza di copertura di manufatto contenente presumibilmente amianto sita in Via ...omissis... nel comune di San Benedetto del Tronto*", corredata della nota di pari oggetto del Dipartimento di Prevenzione dell' Asur Area Vasta 5 prot. n. 17076 del 02.03.2018 con cui, sulla base di un sopralluogo ispettivo effettuato da tecnici della Prevenzione AVL: "*Si conferma un presunto parziale crollo della copertura di un manufatto sito in Via ...omissis... di S. Benedetto del Tronto, che considerata vetustà e contesto storico costruttivo, si presume contenga amianto...In attesa della successiva fase di smaltimento nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia, i soggetti obbligati dovranno immediatamente disporre la messa in sicurezza dei luoghi...*";

EVIDENZIATO che il D.M. 06/09/1994, al punto 4, prevede che il proprietario dell'immobile **e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge** debba *mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio;*

PRESO ATTO, da quanto sopra esposto, che non risulta possibile individuare, con assoluta certezza, il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività svolta, stante la richiamata causa pendente dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno ed iscritta al R. G. n.° 700835/2012 tra la Sig.ra ...omissis... contro il Sig. ... omissis...;

DATO ATTO che la legge regionale n. 7 del 03/03/1982 prevede all'art. 2, comma 2, che "*I responsabili dei servizi, in particolare: a) propongono, nei casi di urgenza, al Sindaco competente per territorio l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo [articolo 3](#) ed eventualmente procedono ad interventi temporanei di ordine tecnico-professionale*" ed all'[art. 3](#) che "*In materia di igiene e sanità pubblica il sindaco adotta i provvedimenti che comportano poteri autorizzativi o prescrittivi o di concessione, ivi compresi quelli già demandati al medico provinciale e all'ufficiale sanitario ed emana le ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi del testo unico della legge comunale e provinciale*";

VISTO quanto disposto al punto 2) del D.M. 6.09.1994 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO - *Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'articolo 6, comma 3 e dell'articolo 12, comma 2 della legge 27.03.1992 n° 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto*, in particolare, che: "*... se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell'edificio, i movimenti di persone, o macchine, le correnti d'aria, possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale*";

DATO ATTO che il D.M. 06/09/1994:

- prevede che **i metodi di bonifica** che possono essere attuati, sia nel caso di interventi circoscritti ad aree limitate dell'edificio, sia nel caso di interventi generali, sono:

a) **Rimozione**: eliminazione e conseguente smaltimento dei materiali di amianto, previa presentazione all'A.S.U.R. competente per territorio, da parte della ditta specializzata incaricata dei lavori, del piano di lavoro di cui all'art. Art. 59-*duodecies*. del D.Lgs. n. 257 del 25/07/2006 e ss.mm.ii.;

b) **Incapsulamento**: trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Occorre inoltre verificare periodicamente l'efficacia dell'incapsulamento, che col tempo può alterarsi o essere danneggiato, ed eventualmente ripetere il trattamento– (Decreto Ministero della Sanità 20/08/1999 recante "*Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto*);

c) **Confinamento**: Consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio. Se non viene associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua all'interno del confinamento. Occorre sempre un programma di controllo e manutenzione, in quanto l'amianto rimane nell'edificio; inoltre la barriera installata per il confinamento deve essere mantenuta in buone condizioni.

- fornisce le indicazioni per la scelta del metodo di bonifica;

- al punto 4 prevede che "*Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti. Tale programma implica mantenere in buone condizioni i materiali*

contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto” indicando sia le attività di manutenzione e custodia che quelle del programma di controllo, da eseguirsi da parte del proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge;

VISTI

- art. 832 (diritto di proprietà) e 1117 (Parti comuni dell' Edificio) del codice civile;
- la sentenza del TAR Lombardia, Milano, sezione IV, n. 5145 del 24 novembre 2009;

VISTI

- la **legge n° 257/92** “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”;
- **Decreto del Ministero della Sanità 06/09/1994** “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12 comma 2, della legge 27 marzo 1992 n.257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto”;
- **Decreto Ministero della Sanità 20/08/1999** recante “Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”;
- **Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257** recante “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro”, in particolare l’art. 59-duodecies (Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto);
- il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, in particolare la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;
- D.M. 29/07/2004 n. 248;
- D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, in particolare gli artt. 256 e 262;
- R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 “Testo Unico delle leggi sanitarie”;
- L.r. Marche n. 7 del 03/03/1982 “norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell’art. 32 della legge 23/12/1978 n. 833”;

VISTO l’art. 50 del Testo Unico degli Enti locali – D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 4 febbraio 1998, n. 125;

CONSIDERATA la necessità alla luce di quanto sopra esposto e motivato:

- di provvedere alla sollecita bonifica, ai sensi di legge- D.M. 6.09.1994, della copertura in cemento-amianto del manufatto sopra specificato, per la quale, a causa del cattivo stato di conservazione (lastre rotte in più punti) è stato proposto, giuste note del Dipartimento di Prevenzione dell’ASUR Area Vasta 5 prot. n. 97930 del 23.12.2016, prot. 17076 del 02.03.2018 e prot. n. 63487 del 20.08.2018, di emanare a tutela della salute pubblica un’ordinanza di bonifica;
- nella contingenza dei fatti descritti dagli accertatori, di procedere in tal senso con somma urgenza nei confronti di chi, in base all’ordinamento giuridico, ha la disponibilità dell’esercizio di poteri sulla cosa uti dominus, quindi, nel caso di specie, nei confronti dei proprietari in pectore del manufatto, di cui alla causa pendente dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno ed iscritta al R. G. n.° 700835/2012 tra la Sig.ra ...omissis... contro il Sig. ...omissis..., senza la dilazione ulteriore dell’avvio del procedimento;

RAVVISATA quindi l’urgenza di provvedere in merito, in ragione della stringente necessità di prevenire il pericolo di distacchi e di rilascio di fibre di amianto e possibili contaminazioni, a tutto danno e pericolo degli interessi pubblici coinvolti (salute pubblica ed ambiente) e pertanto, nella contingenza dei fatti descritti, di dover adottare le opportune misure di tutela proposte dall’Asur;

ORDINA

Ai Signori:

- **...omissis...**, nata a ...omissis... il ...omissis... e residente in Via ...omissis... n. 46 a San Benedetto del Tronto;
- **...omissis...**, nato ad ...omissis... il ...omissis... e residente in Via ...omissis... n. 4 a San Benedetto del Tronto;

in solido tra di loro, in qualità di proprietari in pectore, dell’immobile sito in via ...omissis... di questo Comune, contraddistinto al catasto fabbricati al foglio 5 particella 706, sub. 13;

DI

Provvedere, **nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, alla bonifica** - secondo la metodologia più idonea tra quelle indicate nel D.M. 06/09/1994 - **della copertura in eternit del manufatto sito a San Benedetto del Tronto in via ...omissis... contraddistinto al Catasto Fabbricati al Fg. 5 Part. 706**, sub. 13, provvedendo preventivamente alla messa in sicurezza dei luoghi ed alla successiva pulizia e ripristino dell'area con avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti ivi presenti secondo la tipologia/codice CER del rifiuto.

Le idonee operazioni di bonifica (rimozione dei materiali di amianto od incapsulamento o confinamento) ed avvio a smaltimento dei materiali in eternit rimossi dovranno essere eseguite **avvalendosi di ditta specializzata ed autorizzata** all'esecuzione di tutti gli interventi di bonifica dell'amianto di cui al DM 06/09/1994, iscritta nell' apposito albo consultabile sul sito internet www.albogestoririfiuti.it (categoria 10 A), nel **rispetto delle modalità e delle procedure stabilite dal medesimo DM 06/09/1994 e dal Decreto del Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche n. 33 del 30/01/2003** e nell'osservanza delle prescrizioni, anche tecniche, di legge vigenti e delle ulteriori che potranno essere fissate dalla Asur Marche Area Vasta N° 5 - Dipartimento di prevenzione all'esito del vaglio del **piano di lavoro**.

Quest'ultimo **dovrà essere trasmesso, unitamente ad una copia di questa ordinanza e preventivamente all'avvio delle operazioni di bonifica, entro 20 giorni** dalla notificazione del presente atto, mediante invio di un originale all'Asur Marche Area Vasta N° 5 - Dipartimento di prevenzione - Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, P.zza Nardone n° 19-63074 San Benedetto del Tronto e di una copia al Comune di San Benedetto del Tronto - Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive - Viale de Gasperi n° 124- (anche via pec. protocollo@cert-sbt.it o fax n° 0735.794711).

Copia della documentazione comprovante il corretto adempimento alle prescrizioni qui imposte e l'avvenuto smaltimento dell'eternit secondo la vigente normativa (formulario identificazione rifiuti , comunicazione di conclusione operazioni previste dal piano di lavoro assentito dall'Asur ad opera della ditta incaricata e abilitata, ecc.) dovrà essere tempestivamente trasmessa all'Asur Marche Area Vasta N° 5 - Dipartimento di prevenzione - Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, P.zza Nardone n° 19-63074 San Benedetto del Tronto ed al Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive - (cap. 63074)- Viale De Gasperi n. 124 - anche via pec. protocollo@cert-sbt.it o fax al n. 0735.794711 - la quale dovrà pervenire entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni;

AVVERTE CHE

Nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato:

- **si provvederà d'ufficio nei modi e termini di legge, con recupero dai responsabili delle spese sostenute;**
- **si procederà alla denuncia alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 codice penale.**

INFORMA CHE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale- TAR MARCHE- nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento (*Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*), ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa (*DPR n° 1199 del 24.11.1971 e successive modificazioni*).

Si precisa che il ricorso non sospende automaticamente l'efficacia e l'esecutività del presente atto in difetto di un'espressa istanza in tal senso.

COMUNICA INOLTRE CHE

- gli atti ed i documenti d'ufficio, salvo quanto previsto all'articolo 24, L. n. 241 del 7.08.1990 e successive modificazioni, sono visionabili e potranno essere estratti in copia dietro apposita istanza, presso il Settore Gestione del Territorio ed attività Produttive, Servizio Tutela Ambientale, sito in San Benedetto del Tronto, viale De Gasperi 124, 3° piano, nei seguenti giorni e rispettivi orari: mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00;
- presso il medesimo Servizio Tutela Ambientale – responsabile dell'istruttoria del presente procedimento (art. 5, c. 1 L. n. 241/90) potranno essere prodotte memorie ed istanze scritte pertinenti all'oggetto del presente provvedimento;

DISPONE CHE

la presente Ordinanza venga notificata, nei modi consentiti dalla legge, ai Signori:

- ...omissis..., residente in Via ...omissis... n. 46 a San Benedetto del Tronto;
- ...omissis..., residente in Via ...omissis... n. 4 a San Benedetto del Tronto;

trasmessa alla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno e comunicata, per quanto di rispettiva competenza:

- 1) All'Asur Marche Area Vasta N. 5, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, Piazza Nardone n° 19, 63074 San Benedetto del Tronto, a cui è richiesto di trasmettere al Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive – Servizio Tutela Ambientale copia delle eventuali prescrizioni sul piano di lavoro inviato dal destinatario del presente provvedimento (art. 256 del D. Lgs. 81/2008);
- 2) All' U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell' Asur Marche Area Vasta N. 5 che viene **espressamente incaricata di vigilare sulla corretta esecuzione della presente Ordinanza**, avvalendosi, se necessario, della collaborazione del locale Comando di Polizia Municipale;
- 3) Al locale Comando di Polizia Municipale.

Il Sindaco
Pasqualino Piunti